

Edizione di giovedì 9 luglio 2015

DICHIARAZIONI

[Ancora dubbi sulle opzioni IRAP](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Unico 2015: deduzione interessi passivi](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[Fondo patrimoniale, trust e donazioni: al via l'esecuzione sprint](#)

di Fabio Pauselli

DIRITTO SOCIETARIO

[L'accertamento sul socio e la responsabilità dell'amministratore](#)

di Fabio Landuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Le operazioni straordinarie nello sport: da asd a ssd. I parte](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Currency, Money: come tradurre 'valuta' e 'denaro' in inglese](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Ancora dubbi sulle opzioni IRAP

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Riuscire a chiudere le dichiarazioni con questo caldo non è davvero facile.

Talvolta, poi, anche gli inghippi informatici ci complicano la vita e fanno salire ancor più la temperatura, già di per sé difficilmente sopportabile.

L'ennesima diavoleria insorge nel comparto dell'IRAP, in relazione a quei soggetti IRPEF che, pur essendo naturalmente ricompresi tra quelli che debbono determinare il valore della produzione con le regole fiscali (articolo 5-bis del decreto legislativo 446/1997), hanno la possibilità (in quanto in regime di contabilità ordinaria) – e la convenienza – ad **optare per la determinazione dell'imponibile sulla base dei dati di bilancio** (articolo 5).

Ipotizziamo che tale scelta sia stata fatta, con apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, a partire dal 2008; ipotizziamo, ulteriormente, che poi non si sia fatto più nulla.

Rammentiamo, infine, che – per effetto delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) – l'opzione in parola (e le relative revoche) transitano oggi per il tramite della dichiarazione, in apposita sezione del quadro IS del modello.

Recitano, infatti, le **istruzioni**:

- l'opzione è **irrevocabile** per tre periodi d'imposta e, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, deve essere comunicata, in base all'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Per comunicare l'opzione per il periodo d'imposta 2015, occorre barrare la casella "opzione" del **rigo IS35**;
- al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la **revoca** dell'opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, la revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l'opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d'imposta 2015, occorre barrare la casella "revoca" del rigo IS35.

Innanzitutto, cominciamo con l'affermare che ciò che varia, dal 2015, è semplicemente il **veicolo** con cui si trasmette l'opzione (oppure la revoca) e la relativa scadenza di manifestazione.

Resta invece del tutto inalterato il meccanismo di fondo, vale a dire la durata illimitata della scelta effettuata, per **blocchi di tre anni**.

Torniamo allora al nostro caso; il contribuente ha:

- manifestato l'opzione per il triennio 2008-2010;
- goduto di un ulteriore triennio di opzione (non avendo inviato alcuna deroga) per l'ulteriore triennio 2011-2013;

e sin qui siamo tutti concordi.

Sulle modalità di determinazione del tributo dal 2014 in avanti, invece, insorgono le complicazioni.

Infatti, primarie case di software, nella gestione della dichiarazione, segnalano la **necessità di manifestare nuovamente l'opzione** (valevole peraltro dal 2015) se si intende computare il tributo con le regole di bilancio di cui all'articolo 5.

Perché tale warning?

Il motivo è presto detto: si ritiene – sulla base di alcuni articoli comparsi sulla stampa specializzata – che l'opzione avrebbe una sorta di scadenza massima, operando una lettura (a nostro giudizio miope) della norma.

Vero è che l'articolo 5-bis, comma 2, afferma che *“al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti ...”*, ma questo non vuol certo dire che ci sia una validità limitata della medesima.

Per spiegarci meglio, **ci sentiamo di dissentire completamente da una lettura tesa ad affermare che il mantenimento automatico della validità dell'opzione valga per un solo triennio oltre al primo di efficacia**.

Diversamente, ci pare chiaro che l'opzione continui a mantenere la propria validità (per blocchi di 3 anni) per sempre, concedendo unicamente al contribuente la possibilità di manifestare la revoca alla scadenza di ciascun “blocco” triennale.

Se così non fosse, il Legislatore avrebbe dovuto scrivere (ma così non ha fatto) che *“al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata SOLO per un altro triennio ...”*.

Pertanto, nel caso rappresentato, la situazione, a nostro giudizio, è la seguente:

- triennio 2008-2010: primo periodo di validità dell'opzione;
- triennio 2011-2013: secondo periodo di validità dell'opzione;
- triennio 2014-2016: terzo periodo di validità dell'opzione.

Se fosse vera la differente ricostruzione (tesa, ripetiamo, ad individuare una sorta di effetto limitato nel tempo della capacità di permanenza in vita dell'opzione) non vi sarebbe motivo di rinvenire, nell'ultimo periodo del comma 2, la indicazione di durata triennale minima dell'opzione per (tornare) a determinare il tributo con le regole naturali dell'articolo 5-bis.

Invece tutto ciò non accade, in quanto il Legislatore ha semplicemente voluto impostare il meccanismo del regime IRAP (per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria) come segue:

- sin che si applica il regime naturale senza mai avere fatto delle opzioni, ogni anno si ha possibilità di scelta;
- nel momento in cui si è fatta una **opzione**, bisogna rammentare che la medesima:

- 8 ;
ha un **effetto illimitato nel tempo**, per blocchi di tre anni, sino a quando non viene revocata;
- la **revoca** (quindi il ritorno al regime naturale) rappresenta anch'essa una opzione e come tale è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Quindi, molto semplicemente, solo opzione può scacciare opzione.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Unico 2015: deduzione interessi passivi

di **Sandro Cerato**

L'art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato delle modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi.

In particolare, è stato riformulato l'art. 61 del TUIR, introducendo un regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF diverso da quello adottato per i soggetti IRES. L'art. 61 va pertanto applicato alle imprese individuali, alle imprese familiari e coniugali e alle società di persone. Per tali soggetti si adopera il criterio del pro-rata generale; inoltre, essi possono dedurre gli interessi passivi nel rispetto del principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.

Inoltre, è stato sostituito l'**art. 96, TUIR**, prevedendo un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES basato sui valori del conto economico.

Gli **interessi passivi e gli altri oneri assimilati** sostenuti in un determinato periodo di imposta, **non capitalizzati**, possono essere dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica. Per "**risultato operativo lordo**" si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione previsti dalle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. **In base al comma 3 dell'art.96 assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di leasing, dall'emissione di prestiti obbligazionari o emissione di titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.** Per espressa previsione normativa, tale meccanismo di calcolo dell'ammontare degli interessi indeducibili è **inapplicabile** nei confronti di: banche e altri soggetti finanziari – imprese di assicurazione – società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi – società consortili costituite per l'esecuzione dei lavori pubblici – società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici. L'Agenzia delle Entrate ritiene che tale elenco sia **tassativo**. **Non sono però escluse** le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali o commerciali, esercenti attività diversa da quelle creditizie o finanziaria, ossia **le società holding industriali**. **I soggetti che aderiscono al consolidato nazionale determinano il 30% del proprio ROL e lo confrontano con i propri interessi passivi netti.** L'eventuale quota indeducibile di interessi passivi di un soggetto costituisce un componente che potrebbe essere recuperato in diminuzione dal reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo "capiente" non

totalmente sfruttato per la deduzione. Per i soggetti operanti con le **Pubbliche Amministrazioni**, è possibile considerare, tra gli interessi attivi rilevanti, anche quelli meramente virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della PA. La nuova formulazione del comma 7 dell'art. 102, TUIR, prevede che la quota di interessi impliciti nei canoni di leasing, desunta dal contratto, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 TUIR. La quota di interessi passivi deve essere quindi desunta dal contratto di leasing e non è calcolata secondo metodi forfetari. **I prospetti di sintesi delle società di leasing spesso non evidenziano l'ammontare della quota di interessi dei canoni, quindi, sarà opportuno richiedere alla società di leasing il piano di ammortamento finanziario.**

PATRIMONIO E TRUST

Fondo patrimoniale, trust e donazioni: al via l'esecuzione sprint

di **Fabio Pauselli**

È passato forse un po' in sordina ma il decreto legge n. 83/2015 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, entrato in vigore il 27 giugno, reca al suo interno delle novità molto interessanti in materia di espropriazione di beni.

È stato inserito all'interno del codice civile il nuovo articolo 2929-bis, il quale tratta espressamente dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. In buona sostanza il creditore che d'ora in poi si sentirà pregiudicato da un atto di cessione di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri a titolo gratuito, leggasi donazione, o da un atto che ne vincola la disponibilità, leggasi fondo patrimoniale e trust, potrà far valere i propri diritti senza la necessità di attendere che il giudice ne revochi la validità.

Pertanto, se fino a ieri chiunque poneva in essere uno degli atti poc'anzi elencati in danno di uno o più creditori era soggetto alla c.d. azione revocatoria entro i cinque anni successivi all'atto stesso, con inevitabili lungaggini giudiziarie, visto e considerato che il creditore per annullare l'atto era obbligato ad attivare un giudizio ordinario, d'ora in avanti quest'ultimo potrà usufruire di una corsia preferenziale. Sarà sufficiente, infatti, avviare una normalissima procedura esecutiva senza la necessità di attendere la sentenza di inefficacia tipica della suddetta revocatoria.

Dovranno essere rispettate, tuttavia, alcune condizioni tassative senza le quali il creditore non potrà usufruire di questa procedura sprint. In primis l'atto a titolo gratuito o di indisponibilità deve essersi compiuto successivamente al sorgere del credito, inoltre, affinché il creditore possa procedere subito ad esecuzione forzata, questi dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato registrato. Stando al nuovo articolo 2929-bis del codice civile, quindi, sarà sufficiente:

1. che il creditore abbia un titolo esecutivo.
2. che il debitore abbia effettuato un atto pregiudizievole a titolo gratuito o di indisponibilità in data posteriore al sorgere del credito.
3. che il creditore trascriva il pignoramento entro l'anno.

Inoltre le disposizioni illustrate si renderanno applicabili anche al creditore anteriore il quale, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interverrà nell'esecuzione promossa da altri. In assenza degli elementi sopra richiamati si dovrà continuare ad agire per mezzo di

azione revocatoria.

Il nuovo articolo introdotto nel codice civile disciplina anche le modalità con cui il creditore dovrà procedere in merito all'azione esecutiva: in caso di un atto di alienazione pregiudizievole questi dovrà procedere contro il terzo proprietario, in presenza di un vincolo di indisponibilità, invece, gli atti esecutivi saranno indirizzati al debitore.

Indubbiamente le novità introdotte non fanno altro che recepire gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi anni in materia di fondi patrimoniali e trust, soprattutto per tutti quegli atti che vengono perpetrati al solo fine di arrecare un pregiudizio nei confronti dei terzi creditori. Ciò che fa riflettere, tuttavia, è come la legge, di fatto, operi un'automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore il quale, così facendo, vedrà fortemente limitato il proprio diritto di difesa. Questo, infatti, e così anche il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, non potrà far altro che dimostrare, con estrema difficoltà, la non sussistenza dei presupposti della esecuzione forzata, nonché contestare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore.

Per approfondire le problematiche relative al trust ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

DIRITTO SOCIETARIO

L'accertamento sul socio e la responsabilità dell'amministratore

di **Fabio Landuzzi**

Il caso affrontato dal **Tribunale di Piacenza** nella sentenza del **25 maggio 2015** risulta interessante in quanto riguarda il risvolto societario degli effetti di un **accertamento fiscale** piuttosto diffuso nelle **società a ristretta base partecipativa**. In particolare, un socio che all'epoca dei fatti era titolare di una quota pari a circa il 95% del capitale di una Srl il cui amministratore unico – dal 2007 al 2012 – era stato un altro distinto soggetto, a seguito di una **verifica fiscale** condotta sulla società nel 2010, aveva ricevuto tre **avvisi di accertamento** relativi alle annualità dal 2007 al 2009 incluse.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, avendo eccepito che negli anni in questione la società aveva **esposto nel conto economico dei costi indeducibili**, aveva contestato ai soci la **percezione di un reddito di capitale non dichiarato** il quale era stato quindi computato, a titolo di **presunti utili extra bilancio**, in misura percentuale rapportata alle quote da ciascuno possedute nella società, proprio in considerazione della **ristretta base partecipativa della società** stessa. Ebbene, poiché il socio sosteneva che egli, in realtà, non avesse mai ricevuto dalla società alcun utile, e quindi di **non aver mai percepito alcun reddito** da dichiarare, riteneva di aver titolo di imputare **alla persona dell'amministratore unico della società** all'epoca dei fatti la **responsabilità per le conseguenze economiche** – maggiori imposte, sanzioni, interessi ed accessori – potenzialmente derivanti a suo carico dagli avvisi di accertamento ricevuti; il socio riteneva infatti che questi, agendo con assoluta autonomia, **non aveva mai informato i soci** dell'andamento degli accertamenti subiti dalla società e **né aveva mai messo a loro disposizione i documenti contabili** della stessa, nonostante le reiterate richieste dei soci, determinando così una violazione dei doveri di diligenza a carico dell'amministratore di società. Tanto che, sul finire del 2012, l'amministratore unico della società aveva rassegnato le proprie dimissioni non essendo stato in grado di fornire alcuna giustificazione sul suo operato.

Quindi, il socio agiva in giudizio domandando la **condanna dell'amministratore a risarcire tutti i danni** da lui direttamente subiti nella qualità di socio, quantificati nella **somma degli importi accertati a suo carico** dall'Agenzia delle Entrate a titolo di reddito non dichiarato, **ai sensi dell'art.2476, comma 6, Cod.civ..**

Ebbene, osserva il Tribunale di Piacenza che, attesa la natura indubbiamente aquiliana dell'azione di cui all'art. 2395, Cod.civ. ovvero, di cui all'art. 2476, comma 6, Cod.civ., grava sull'attore (il socio) **l'onere di fornire una rigorosa prova sia del danno concretamente subito, sia della natura colposa o addirittura dolosa della condotta dell'amministratore**, e sia del **nesso causale** esistente tra condotta ed evento; altrimenti, qualora il danno prospettato risulti essere

una mera conseguenza riflessa del danno patito dalla società, si esce dalla previsione normativa invocata. Nel caso di specie, è quindi **astrattamente configurabile un danno diretto al patrimonio del socio** qualora il comportamento colposo dell'amministratore unico, che abbia esposto nella gestione della società costi effettivamente indeducibili, abbia determinato a carico del singolo socio l'applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di sanzioni per redditi percepiti e non dichiarati.

Infatti, in questa circostanza **il danno prospettato**, qualora esistente, **incide direttamente sul patrimonio del socio** il quale potrà però aver titolo di contestare l'accertamento indipendentemente dalle iniziative assunte o meno dalla medesima società.

Ciò detto, **il Tribunale non ritiene tuttavia accoglibile la domanda** proposta dal socio ex art. 2476, comma 6, Cod.civ., per via della **mancaza della prova effettiva del danno**, in quanto il socio non ha provato di aver dovuto corrispondere l'importo della sanzione amministrativa a lui comminata, ovvero non ha provato in concreto di non aver percepito alcun utile di sorta. È infatti **onere dell'attore provare la specifica condotta esclusiva colposa o dolosa dell'amministratore** tenuto conto che il bilancio nel quale sono stati esposti i costi è stato approvato dall'assemblea con il voto determinante anche dello stesso socio.

Anche per approfondire le problematiche relative alla gestione dei rapporti conflittuali tra soci ti raccomandiamo la prossima edizione del Mater Breve:

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie nello sport: da asd a ssd. I parte

di **Guido Martinelli**

L'art. 90 della legge 289/02 ha previsto, al suo comma 17, la **possibilità di costituire sodalizi sportivi dilettantistici sia nella forma di associazione, dotata o meno di personalità giuridica, secondo quanto stabilito dal primo libro del codice civile, sia di società di capitali o cooperative**, disciplinate dal quinto libro, sia pure tutte sotto il minimo comune denominatore della assenza di scopo di lucro.

In alcuni casi, però, **l'ordinamento sportivo impone obbligatoriamente la costituzione in forma di società di capitali** (ad esempio ai fini della partecipazione ai massimi campionati dilettantistici di pallacanestro e pallavolo, sia maschile che femminile). **Ciò comporta che le neopromosse, costituite in forma associativa, dovranno necessariamente operare la "trasformazione" in società di capitali**, unica strada consentita (salvo fusioni o assorbimenti) per poter conservare il conquistato titolo sportivo.

Analogamente molte realtà che gestiscono impianti sportivi hanno deciso di fare questa operazione straordinaria per ottenere la personalità giuridica senza passare attraverso la patrimonializzazione che viene, nostro malgrado, ancora chiesta dalle Regioni per la concessione di analogo diritto attraverso il riconoscimento della associazione.

Ciò comporta che il tema della disciplina della trasformazione, solitamente da associazione non riconosciuta in società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica è ormai diventato di attualità.

In tema di trasformazione il legislatore della riforma societaria ha apportato rilevanti novità sul punto: basti pensare all'art. 2500-octies che legittima la trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali. La norma non menziona, fra gli enti ammessi alla procedura, le associazioni non dotate di personalità giuridica di diritto privato (c.d. non riconosciute); **ci si è chiesti se, pertanto, l'elenco delle fattispecie previste nella norma indicata, dovesse avere carattere tassativo o esemplificativo.**

Il problema, a ben vedere, risulta però estraneo al caso in esame.

Ciò in quanto si condivide la tesi di coloro i quali sostengono la tesi secondo cui il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi.

La fattibilità della soluzione proposta appare comunque supportata principalmente dalla constatazione che **nel mondo dello sport dilettantistico si è in presenza di società di capitali con caratteristiche non lucrative. In pratica, in ambito sportivo, anche a seguito della trasformazione, si mantiene la stessa causa giuridica e ciò che muta è solamente l'organizzazione della struttura che conduce l'attività sportiva dilettantistica.** Tale constatazione appare sufficiente ad affermare che, non mutando l'oggetto e le finalità sociali, in questi casi si è in presenza di **trasformazioni causalmente omogenee**, e come tali ammissibili indipendentemente dal tenore della norma sopra ricordata.

Dello stesso avviso si è mostrato, peraltro, il Consiglio Nazionale del Notariato che ha diffuso un documento approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 17 settembre 2004 e riferentesi al caso di specie. Nella circolare del CNN si afferma esplicitamente che “... ***negare in questi casi la possibilità della trasformazione rischia di creare numerosi problemi pratici, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n. 91/1981... Nelle ipotesi sopra considerate, fondando il ragionamento sull'identità causale fra organismi non omogenei dal punto di vista strutturale, si potrebbe arrivare ad ammettere la legittimità delle trasformazioni tra contratti associativi differenti ma omogenei sotto un profilo teleologico***”. Con nota del 4 maggio 2006 **il Notariato ha poi ribadito che la trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società di capitali, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione “causalmente omogenea” superando così anche lo scoglio dell'inammissibilità della trasformazione per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici.**

In definitiva, si può ritenere che la trasformazione da associazione sportiva non riconosciuta a società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sia legittima ed ammissibile ed in tale filone interpretativo si riconducono le analoghe operazioni realizzate in varie realtà italiane a seguito di quanto a tal fine richiesto dalle varie autorità sportive.

La più importante conseguenza della trasformazione è rappresentata dalla continuità dei rapporti giuridici ex art. 2498 c.c.: ciò vuol dire che la società frutto della trasformazione conserverà tutti i diritti e gli obblighi facenti capo all'associazione trasformata. La società manterrà, dunque, la medesima affiliazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi già dell'associazione.

BUSINESS ENGLISH

Currency, Money: come tradurre 'valuta' e 'denaro' in inglese

di **Stefano Maffei**

Viste le tensioni relative all'euro, ritorno oggi su tema già trattato, ossia quello della traduzione del termine **valuta**: *currency*. Ci si chiede, per esempio, se una valuta alternativa all'euro potrebbe **salvare la Grecia** dal baratro: *could a parallel currency help save Greece from drowning (to drown: affogare)?*

Se volete mettere in difficoltà un amico potreste chiedergli: *do you know the names of the currencies of the members of the G20?* (le **valute più famose** sono *dollar, euro, peso, pound* (la sterlina), *yen, rupee, real*). Quando **l'euro è in calo** rispetto al dollaro e alla sterlina, si leggerà sui **quotidiani finanziari** che *the EUR has come under pressure recently against both the GBP & the USD*, oppure più semplicemente che *after six years, the US Dollar is again on the rise*.

Se cercate un **tasso di cambio aggiornato** su internet potete cercare sui motori di ricerca un *currency converter*, e ne troverete a decine.

Conosciamo tutti la traduzione corretta di **denaro**: *money*. Il vocabolo *money* è *uncountable* e quindi non conosce plurale. Se hai bisogno di un **piccolo prestito** (*small loan*) chiederai ad un amico: *can you lend me some money until tomorrow?* Dopo un **prelievo** è bene assicurarsi che la somma ricevuta sia corretta: *I counted the money carefully before I left the bank*. A proposito di facoltose ricchezze tramandate per generazioni si può dire che *the family made their money in the 18th century*, mentre in momenti di crisi non è raro leggere che *Mr Smith lost all his money*.

Da ultimo, ricordare l'espressione *to make money* (**guadagnare**): *John made a lot of money in the Stock market* (tramite **investimenti di borsa**).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it